



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0373201 31/05/2016 11,17

Mitt. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Ass. : 5205 Direzione Generale per l'ambie...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 6 del 2016



Scheda debiti fuori bilancio

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIPARTIMENTO 52 - DIREZIONE GENERALE 05 - UNITA' OPERATIVA

DIRIGENZIALE 09

Il sottoscritto nella qualità di dirigente della U.O.D. 09, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa U.O.D. e dal responsabile della istruttoria che sottoscrive la stessa

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore : Comune di Centola (SA) , in persona del Sindaco protempore P.IVA rappresentata dall'Avv. Francesca del Duca, domiciliata in Centola (SA) alla via Garibaldi n. 18 San Severino

Oggetto della spesa

Spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: ex art. 73 del D.lgs. n. 118\2011 :

(x) sentenze esecutive;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con DD n. 200 del 11/02/2014 veniva emessa ordinanza ingiunzione ex art. 18 della L. 689/1981, DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011, e D.D. n. 242 del 24/06/2011 pubblicato sul BURC n. 72\2011, con riferimento alle sanzioni previste dal D.lgs. 152 del 2006, nei confronti del **Comune di Centola (SA)**.

Con sentenza 238 del 20-05-2015, veniva accolta l' opposizione all'ordinanza ingiunzione con conseguente annullamento del decreto ingiunzione n. 200 del 11-01-2014 e la Regione Campania veniva condannata al rimborso delle spese processuali per complessive € 1.000,00 oltre € 233,00 oltre IVA ed accessori come per legge.

Con nota DG Ambiente Uod 09 prot. 0894206 del 22/12/2015 è stato richiesto all'Avvocatura Regionale di trasmettere la sentenza in forma esecutiva e di comunicare eventuale impugnazione al provvedimento giudiziario;

l'Avvocatura Regionale , con nota prot. 0150206 del 03/03/2016 presa in carico il 07/03/2016, ha trasmesso copia della sentenza n. 238/2015 in forma esecutiva, l'atto di precetto ed ha comunicato che “ avverso la predetta sentenza non è stato proposto gravame attese le motivazioni sottese alla stessa, nello specifico riguardanti la violazione dei termini di contestazione ex art. 14 e 15 della L. 689/81” .

Con nota DG Ambiente Uod 09 prot. 0189307 del 17/3/2016 è stato richiesto all'Avvocatura Regionale di esprimere parere di congruità sull'atto di precetto;

Via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli – Tel 081-7963394 – Fax 081-7963060
dg05.uod03@pec.regione.campania.it – dg05.uod09@pec.regione.campania.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

Con nota prot. 0284661 del 26/4/2016 presa in carico il 4/5/2016 l'Avvocatura Regionale ha ritenuto che la "richiesta di spese legali sia equa e rispondente a quanto liquidato dal Tribunale di Valle della Lucania con sentenza n. 238/2015 e che quindi le spese da liquidare risultano le seguenti :

TOTALE DEBITO € 1.429,98

€ 1.368,00 per diritti ed onorari
€ 6,21 per Cassa Nazionale Avvocati
€ 35,52 per IVA
€ 20,25 per spese

Totale € 1.429,98

Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 per l'importo complessivo di € 1.429,98

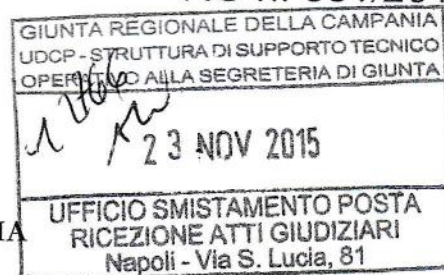
Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza n. 238/2015
2. atto di precetto e parere di congruità.

Data 30-5-2016

Il Funzionario istruttore
Dott. M. Mazzella

Il Dirigente
Dott. G. Pagliarulo



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice dott.ssa Maria Lamberti, all'udienza del 20.05.2015, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 381/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

COMUNE di CENTOLA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di opposizione ed in virtù di deliberazione n. 176 del 04.03.2014, dall'avv. Francesca Del Duca ed elett.te dom.to presso il suo studio in Centola (SA), via Garibaldi n. 18 S. Severino

OPPONENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente e legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Citera, giusta procura generale ad lites per notar Cimmino del 7.12.2002, elett.te dom.to presso l'Ufficio Avvocatura in Salerno, via Abella Salernitana n. 3

OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 l. n. 689/81 e 6 D.lgs. 150/2011

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.03.2014, il Comune di Centola proponeva opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 avverso il Decreto Dirigenziale n. 200 dell'11.02.2014, notificato in data 14.02.2014, con il quale la Giunta Regionale della Campania aveva ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 20.000,00, oltre spese di bollo e notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'apertura o effettuazione di scarichi non autorizzati, in relazione al sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato in data 23.11.2009 presso l'impianto di smaltimento acque reflue in località Cuomo, fraz. Foria del Comune opponente.

L'opponente eccepiva l'illegittimità e nullità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione della procedura prevista dagli artt. 13 e ss. della legge 689/81 e, segnatamente, l'omessa contestazione immediata dell'illecito ovvero la contestazione nel termine di novanta giorni dall'accertamento.

Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del Decreto Dirigenziale impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.

24 NOV. 2015

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, con memoria depositata il 22.09.2014, contestando in maniera specifica tutte le deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'odierna udienza, previa discussione orale tra le parti, la causa è stata decisa con lettura della motivazione e del dispositivo.

L'opposizione è fondata.

In particolare, risulta meritevole di accoglimento la doglianza inerente la violazione del termine di contestazione di cui all'art. 14 della L. 689/1981, con conseguente assorbimento degli altri motivi di opposizione.

Invero, la norma predetta prevede che, se non è possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

In proposito, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che tale termine di novanta giorni decorre dall'esito del procedimento di accertamento, ossia dal momento in cui si pervenga all'accertamento dell'infrazione (cfr. Cass. sentenza n. 12216/2004) e non, viceversa, dalla data di commissione dell'illecito, da cui decorre unicamente il termine prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, L. 689/81.

La necessaria attività di accertamento deve comprendere il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione, nonché la fase finale di deliberazione, da rapportare alla complessità delle indagini volte a riscontrare la sussistenza dell'infrazione ed a formulare, conseguentemente, in maniera corretta la contestazione (cfr. Cass. sentenza 2363/2005).

Nel caso di specie, il termine *de quo*, come dedotto dall'opponente, risulta senz'altro superato.

Infatti, a fronte del verbale di sopralluogo risalente al 23.11.2009, il primo atto notificato all'opponente risulta l'ordinanza ingiunzione in data 14.02.2014.

Né la Regione, sulla quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombeva l'*onus probandi*, ha fornito la prova di aver tempestivamente notificato la contestazione al Comune nel termine predetto, avendo prodotto soltanto le comunicazioni inviate all'opponente, senza tuttavia fornire prova del momento in cui sarebbe avvenuta la formale ricezione delle stesse.

Ne deriva che, in mancanza di tale prova, tali comunicazioni devono ritenersi non ritualmente notificate all'opponente.

Va aggiunto che, ai sensi dell'art. 14, ult. co., L. 689/81, "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".

Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento della spiegata opposizione, va annullata l'ingiunzione di pagamento per cui è causa per intervenuta estinzione delle obbligazioni sanzionatorie.

Le spese seguono la soccombenza dell'opposto e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.

P.Q. M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona della dott.ssa Maria Lamberti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ex artt. 22 e 23 L. n. 689/81, dal Comune di Centola nei confronti della Regione Campania, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 200 emessa dalla Regione Campania in data 11.02.2014;
- b) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 233,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Vallo della Lucania, 20.05.2015

Il Giudice

dott.ssa Maria Lamberti



- TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA -
- CANCELLERIA CIVILE -

E' COPIA DI PROVVEDIMENTO INFORMATICO
PROVENIENTE ED ESTRATTA DAI SISTEMI
INFORMATICI DI CANCELLERIA.

SI ATTESTA IL DEPOSITO IN DATA 20.05.15
E LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE
DEL GIUDICE.

VALLO DELLA LUCANIA, _____

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Nr. Sent. 238/2015
181/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti,
di mettere in esecuzione il presente titolo al pubblico ministero di darvi assistenza e a
tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”
Vallo della Lucania _____

28 OTT, 2015

Il Funzionario Giudiziario
dott. Vittorio Inverso

E' copia conforme all'originale rilasciata in formula esecutiva
Vallo della Lucania _____

Il Funzionario Giudiziario
dott. Vittorio Inverso



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 03 00

4/3/16 *MAJELLA*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0150206 03/03/2016 09,43
Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Classifica : 4.



→ **DIP. 52** SALUTE E RISORSE NATURALI
D.G. 05 AMBIENTE E ECOSISTEMA
UOD 09 TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

DIP.55- DG 13 RISORSE FINANZIARIE
CENTRO DIREZIONALE ISOLA C /5
NAPOLI

Prat. 2693/14

Comune di Centola
Sentenza +Atto di precetto.

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza, in riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette, in allegato, copia della sentenza n. 238/15, già trasmessa, notificata con apposizione di formula esecutiva e pedissequo atto di precetto, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 200/14, con condanna alle spese di lite.

Come già comunicato, avverso detta sentenza non è stato proposto gravame, attese le motivazioni sottese alla stessa, nello specifico riguardanti la violazione dei termini di contestazione ex art. 15 e 15 L.689/81.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

[Signature]
Avv. P. Citera 089/759065

IL DIRIGENTE UOD 03

Avv. Pasquale D'Onofrio



Avv. Francesca Del Duca
Patrocinante in Cassazione

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

ATTO DI PRECETTO

Procura

PER: COMUNE DI CENTOLA (c.fisc. 84001790652) con sede in via Tasso n.10-Centola (SA) in persona del sindaco pro-tempore Dott. Carmelo Stanzola (STNCML68E07C470U) nato il 07/05/1968 a Centola, rappresentato e difeso, come da delibera di G.M. n.176 del 04/03/2014 di conferimento dell'incarico e del conseguente mandato a margine del presente atto, (*il procuratore dichiara ai sensi delle vigenti leggi e dell'art. 170 di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria alla pec. francescadelduca@puntopec.it o al telfax 0974934032*)

Premesso che: Il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n.238/2015 del 20/05/2015 depositata in pari data nel procedimento Rg 381/2014 in accoglimento della domanda di opposizione ad ordinanza ingiunzione n.200 dell'11/02/2014 condannava la **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente pro-tempore, con sede in via S.Lucia n.81 -Napoli, al pagamento in favore dell'opponente Comune di Centola, delle spese legali pari ad €.1000,00 per compensi professionali ed €.233,00 per spese, oltre accessori di legge.

Che: la sentenza n.238/2015 del 20/05/2015 a cui il Cancelliere in data 28/10/2015 ha apposto la formula esecutiva, viene notificata unitamente al presente atto di precetto.

Tanto premesso, il Comune di Centola, come innanzi rappresentato e difeso,

INTIMA E FA PRECETTO

Alla REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro-tempore, con sede in via S.Lucia n.81 -Napoli **di pagare nel termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto, le seguenti somme :**

Per sorta capitale **€.1.233,00**

Compensi atto di precetto **€.135,00**

spese generali (magg.15% ex art.13) **€.20,25**

spese notifica precetto

CPA **€.6,21**

Io sottoscritto/a conferisco mandato a rappresentarmi e a difendermi all'avvocato *Francesca Del Duca* con tutti i poteri di cui all'art. 84 cpc in ogni grado e fase, anche di appello, convalida, opposizione, esecuzione, con ogni facoltà di legge, oltre che di sostituirmi per la personale comparizione delle parti e per l'interrogatorio ex art. 183 cpc. e per ogni altra comparizione innanzi al giudice. L'autorizzo a nominare sostituti, e ad eleggere domicilio, a rinunciare agli atti, a riscuotere e quietanzare, a transigere, e conciliare, riassumere e proseguire il processo, chiamare terzi in causa o in garanzia, spiegare riconvenzionale, proporre o costituirsi in appello, sottoscrivere il precetto, procedere esecutivamente o in opposizione, proporre ricorsi, reclami, istanze o costituirsi in opposizione, proporre la domanda di mediazione obbligatoria e quant'altro occorra. Ratifico il loro operato. L'autorizzo al trattamento dei dati sensibili ex art. 10/13 della Legge privacy di cui ho ricevuto opportuna informativa. Accetto la tariffa del D.M.140/12 per le prestazioni professionali di cui al mandato. Dichiaro di aver ricevuto informativa sia sulla negoziazione assistita ex L.162/14 che sulla mediazione e sui conseguenti benefici fiscali. Eleggo domicilio presso il suo studio in via Garibaldi n.18 Centola 84051 (SA)
Li _____

Per autografo
Avv. Francesca Del Duca



IVA €35,52

Totale compensi e spese atto di precetto €196,98

Totale da pagare € 1.419,98 oltre spese successive maturande.

Con espressa avvertenza che in difetto di pagamento si procederà ad esecuzione forzata in tutte le forme previste ai sensi di legge.

Si avverte inoltre il debitore che a norma dell' art. 480 2° co. cpc. così come modificato dall'art.13 del DL.83/2015, può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Li 12/11/2015

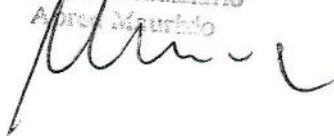
Avv. 

Ad istanza dell'avvocato Francesca Del Duca, nella qualità, si notifici a :

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro-tempore, con sede in via S.Lucia n.81 -Napoli

La notifica di quanto sopra, è stata
effettuata a mezzo posta, ai sensi di legge.
Fid. della Lucania, # 18-11-015

Tribunale di Velle della Lucania
Ufficiale Giudiziario
Apost. Maurizio



7152A

18 NOV. 2015

10,78



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 03 00

UOD 09
MAZZELLA
29/04/2016

Bane

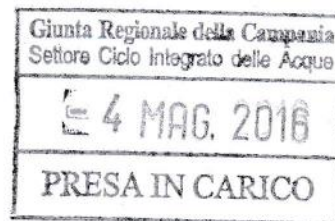
DATA BASSO
05/05/16
R.C. 5/05/16
MAZZELLA
5

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0284661 26/04/2016 16,52
Mitt.: Avvocatura Regionale
Ass.: 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...
Classifica: 4. Fascicolo: 9 del 2010



Prat. 2693 /14
Comune di Centola

DIP. 52 SALUTE E RISORSE NATURALI
D.G. 05 AMBIENTE E ECOSISTEMA
UOD 03-09 TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI



In relazione alla pratica in oggetto, in riferimento alla v/s nota n.189307 del 17 marzo 2016, con la quale si chiedeva conoscere la congruità della richiesta delle spese legali, si ritiene che la stessa sia equa e rispondente a quanto liquidato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n.238/15.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. P. Citera 089/759065

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia